Locali chiusi o sotterranei. Il full-time va motivato

Qualora s'intende impiegare lavoratori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei per l'intera giornata lavorativa, bisogna obbligatoriamente motivarlo nell'atto autorizzativo, tenendo conto delle norme indicate all'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2015.
A precisarlo è la Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro (n. 5/2015).

Il quesito – Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale vieta di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Tuttavia, in deroga a tale disciplina, possono comunque essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tal caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.).
Ciò detto, l'Ordine degli ingegneri chiede se, alle condizione suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei per l'intera giornata lavorativa contrattuale.

Risposta – Per rispondere al quesito posto, la Commissione interpelli muove dalla lettura dell'art. 65, co. 3 del Decreto in trattazione, il quale attribuisce all'organo di vigilanza il potere di *"consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano*

rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.

Quindi, il potere attribuito all’organo di vigilanza si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinati provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotteranei o semisotteranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato o costituito, nel caso in specie, della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta fermo che il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in quanto, da una parte, vige il divieto che dette lavorazioni diano luogo a emissioni di agenti nocivi e, dall’altra, che siano assicurate idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Alla luce di quanto appena affermato, la Commissione Interpelli conclude che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

FONTE: fiscal-focus.info